



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1017 del 24/12/2021

Oggetto: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ANGELI DELL' HOSPICE VCO - ODV, AVENTE SEDE IN VERBANIA VIA ALLA BOLLA N. 2, PER PRESTAZIONI DI VOLONTARIATO NELL'AMBITO SANITARIO: RINNOVO PER IL PERIODO 01.01.2022– 31.12.2022.

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: DISTRETTO VCO

L'estensore dell'atto: Petronini Francesca

Il Responsabile del procedimento: Varallo Rosarita

Il Dirigente: Borgotti Paolo

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC DISTRETTO VCO di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020:

«Richiamata la convenzione in oggetto indicata, formalizzata da ultimo per l'anno 2021 con deliberazione n. 955 del 23/12/2020, di cui allo schema allegato A) quale parte integrante e sostanziale all'atto stesso;

Dato atto che il Presidente dell'Associazione "Angeli dell'Hospice VCO ODV" Sig.ra Silvana Ferrari, con nota pervenuta via e-mail al prot. n. 74890 del 25/11/2021, ha proposto il rinnovo della convenzione in essere per prestazioni di volontariato in ambito sanitario per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2022;

Considerata la necessità di procedere al rinnovo della convenzione vista l'utilità del servizio fornito dall'Associazione Angeli dell'Hospice VCO ODV per prestazioni di volontariato in ambito sanitario, in quanto il compito dei volontari è quello di offrire ai degeniti assistenza morale, compagnia, presenza costante, umana, di amicizia, di dialogo e di aiuto durante l'ora dei pasti;

Dato atto che l'Associazione in parola rientra nell'ambito di applicazione del "CODICE DEL TERZO SETTORE", DLgs 3/07/2017 n. 117, pubblicato sulla GU n. 179 del 2/08/2017, Supplemento Ordinario n. 43, entrato in vigore il 3/08/2017.

L'Associazione in argomento fino al 2 agosto 2017 era un'associazione di volontariato ex Legge 11 agosto 1991 n. 226, abrogata con il Codice del Terzo Settore, onlus di diritto ex art. 10 c. 8 del DLgs 4 dicembre 1997, n. 460.

Dal 3 agosto 2017 è diventata, attraverso la trasmigrazione dei registri esistenti, un ente del terzo settore (ETS) ex art. 3 c. 1, iscritto nella sezione "organizzazioni di volontariato" (ODV) ex art. 46 c. 1 lett. a), che svolge quale attività di interesse generale interventi e prestazioni sanitarie ex art. 5 comma 1 lett. b).

Precisato che sono a carico dell'ASL VCO gli oneri derivanti dal rimborso delle spese relative alle necessarie coperture assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi dei volontari nello svolgimento delle attività previste, nonché del rimborso delle spese vive derivanti da interventi concordati con il rappresentante legale o suo delegato, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria;

Precisato inoltre che l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 2.000,00, verrà imputato sul conto 3 10 04 29 autorizzazione 23/2022 sub 26;

Si ritiene opportuno, in riferimento a quanto sopra citato, provvedere al rinnovo della convenzione con l'Associazione "Angeli dell'Hospice VCO ODV", alle



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

condizioni stabilite nel testo composto di n. 7 pagine allegato al presente atto sotto la lettera A), di cui forma parte integrante e sostanziale.».

Dato atto che, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/5/2017 e modificato con deliberazione n. 65 del 28/01/2020, la sottoscrizione della convenzione approvata con il presente atto viene demandata al Dott. Paolo Borgotti Direttore della SOC Distretto VCO;

CONDIVISA la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1. **Di autorizzare** il rinnovo, per i motivi in premessa esposti, della convenzione con l'Associazione Angeli dell'Hospice – ODV, avente sede in Verbania in via alla Bolla n. 2, per prestazioni di volontariato nell'ambito sanitario, per il **periodo 01.01.2022–31.12.2022**, in conformità al testo allegato al presente atto deliberativo, quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), composto da n. 7 pagine;
2. **Di precisare** che sono a carico dell'ASL VCO gli oneri derivanti dal rimborso delle spese relative alle necessarie coperture assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi dei volontari nello svolgimento delle attività previste, nonché del rimborso delle spese vive derivanti da interventi concordati con il rappresentante legale o suo delegato, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria;
3. **Di imputare** l'onere presunto derivante dal presente provvedimento pari a complessivi € 2.000,00 sul conto 3 10 04 29 autorizzazione 23/2022 sub 26;
4. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/5/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020, la sottoscrizione della convenzione approvata con il presente atto viene demandata al Dott. Paolo Borgotti Direttore della SOC Distretto VCO;
5. **Di incaricare** gli uffici distrettuali per le incombenze connesse e conseguenti il presente provvedimento nonché per la trasmissione a mezzo procedura informatica Archiflow ai servizi aziendali e mediate posta ordinaria a tutti i soggetti esterni interessati;
6. **Di dare mandato** alla SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 10 del 24/01/1995 e smi.



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente

ALLEGATO A)
COMPOSTO DA N. 7 PAGINE

CONVENZIONE TRA L'ASL VCO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "ANGELI DELL' HOSPICE VCO ODV" DI VERBANIA PER PRESTAZIONI DI VOLONTARIATO IN AMBITO SANITARIO

TRA

L' Azienda Sanitaria Locale VCO (ASL VCO) con sede in Omegna (VB) – Via Mazzini 117,Cod. Fiscale /P. I.V.A. 0063488033 – legalmente rappresentata ai fini del presente atto dal Dott. Paolo Borgotti Direttore della SOC Distretto VCO, ai sensi dell'art. 4.6 Regolamento aziendale approvato con deliberazione DG n. 290 del 12.05.2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

E

L'Associazione di Volontariato "Angeli dell'Hospice VCO ODV" avente sede in Verbania, via alla Bolla n. 2, nella persona della Presidentessa Sig.ra Silvana Ferrari

PREMESSO

- che, ai sensi della LR n. 38/94 e degli artt. 2, 18 e 19 della LR n. 62/95, è riconosciuta e valorizzata la funzione sociale delle organizzazioni di volontariato liberamente costituite, aventi le finalità di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, del miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra cittadini, in conformità anche delle previsioni di piano socio-sanitario regionale, nell'intento di prevenire, rimuovere o alleviare stati di bisogno e situazioni di emarginazione mediante adeguati interventi nell'ambito sanitario;
- che l'Associazione di Volontariato "Angeli dell'Hospice VCO ODV" opera nel territorio di competenza dell'ASL VCO.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – L'ASL VCO, per il conseguimento dei propri fini, ai sensi della LR n. 38/94, si avvale dell'Associazione di Volontariato "Angeli dell'Hospice VCO Onlus" per finalità sanitarie.

ART. 2 – L'ASL VCO autorizza l'accesso all'Hospice presso la RSA San Rocco sita in Via alle Vigne ad Intra di Verbania e l'attività di volontariato al domicilio di malati terminali da parte dei volontari dell'Associazione di Volontariato "Angeli dell'Hospice VCO ODV", sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- L'Associazione di Volontariato "Angeli dell'Hospice VCO ODV" deporrà le generalità dei volontari presso la Segreteria della SOC Distretto VCO;
- un unico responsabile dell'Associazione di Volontariato "Angeli dell'Hospice VCO ODV" e, in sua vece, un supplente, terrà contatto con il Direttore della SOC Distretto VCO e con il Responsabile della SOS Hospice e Cure Palliative;
- i volontari si attenderanno alle norme della vita ospedaliera, allontanandosi dal letto durante gli interventi sanitari e non consultando documenti sanitari riguardanti i degeniti;
- i volontari non intraprenderanno iniziative di carattere sociosanitario di esclusiva competenza del personale dell'Hospice e del personale dell'Equipe assistenziale domiciliare;
- i volontari non potranno e non dovranno intrattenere l'ammalato in merito alle cure, agli interventi diagnostici o altro. In ogni caso potranno rispondere a domande degli ammalati con informazione di carattere generico;

- i volontari dovranno rispettare le competenze del personale medico e infermieristico, evitando ogni osservanza di ordine critico. Il personale sanitario e non darà la più ampia collaborazione affinché l'opera dei volontari possa svolgersi senza alcun intralcio;
- il Direttore della SOC Distretto VCO comunicherà al Responsabile della Struttura, al Responsabile Sanitario della SOS Hospice e Cure Palliative ed alle rappresentanze sindacali del personale medico e paramedico l'avvenuta stipulazione della presente convenzione;
- i volontari svolgeranno la loro attività al domicilio di persone in fase terminale di malattia, con aspettativa di vita inferiore ai 90 giorni, seguiti in regime di assistenza ADI e/o ADI UOCP;
- Il Dirigente Medico della SOC Distretto VCO, Referente per l'attività infermieristica domiciliare, nel caso che ritenga utile l'intervento della figura del volontario per un paziente al domicilio, prima di fare la proposta alla famiglia, contatterà il referente dell'Associazione di Volontariato "Angeli dell'Hospice VCO ODV" o suo delegato per verificare la possibilità di attivare la domiciliarità. Solo dopo aver ottenuto la disponibilità dell'associazione il Dirigente Medico proporrà la figura del volontario alla famiglia;
- I volontari interverranno al domicilio con attività di supporto al paziente e/o al care giver, svolgeranno attività di ascolto e di relazione di aiuto, sollievo nei momenti di stress fisico del care giver, accoglienza di bisogni che non vengono espressi all'Equipe assistenziale e relazioneranno al Coordinatore o al Personale Infermieristico referente del caso;
- il volontario non interferisce con le attività del Medico e degli Operatori dell'Assistenza. Non attua manovre di tipo assistenziale e domestiche;
- I volontari prima dell'inizio dell'attività presso l'Hospice e/o il domicilio, dovranno essere forniti di apposita certificazione medica che ne attestì la sana costituzione fisica e psichica.

ART. 3 – Qualora l'ASL VCO e l'Associazione di Volontariato "Angeli dell'Hospice VCO ODV" lo ritengano opportuno verranno organizzati incontri di verifica fra l'ASL VCO ed il Presidente dell'Associazione e/o i volontari operanti nei vari settori previsti dal presente disciplinare.

ART. 4 – L'Associazione di Volontariato "Angeli dell'Hospice VCO ODV" provvede a garantire il personale volontario qualificato ed in misura adeguata agli impegni assunti. L'ASL VCO può concordare con l'Associazione di Volontariato "Angeli dell'Hospice VCO ODV" la partecipazione dei volontari a corsi di formazione ed aggiornamento promosso per il proprio personale dipendente, ai fini di sviluppare in modo differenziato i livelli di competenza e di professionalità per l'ottimale espletamento delle funzioni proprie dell'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 5 – Le attività previste dalla presente convenzione debbono dare garanzia di continuità ed essere effettuate d'intesa con il Rappresentante Legale dell'ASL VCO o suo delegato.

ART. 6 – Le attività che Associazione di Volontariato "Angeli dell'Hospice VCO ODV" si impegna a prestare in forza della convenzione sono gratuite. L'ASL VCO assume a suo carico gli oneri relativi alle necessarie coperture contro gli eventuali infortuni nello svolgimento delle attività previste nella presente convenzione e per la responsabilità civile verso terzi derivanti dalle stesse.

L'ASL VCO erogherà il rimborso delle spese relative a dette coperture assicurative, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria della spesa sostenuta.

ART. 7 – Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto dalle parti. Trascorsi dieci giorni dalla data di ricezione della contestazione, qualora la controversia non sia risolta, la stessa verrà demandata ad un Collegio composto dal Rappresentante Legale dell'ASL, dal Presidente dell'Associazione di Volontariato "Angeli dell'Hospice VCO ODV" nonché da un rappresentante della Regione designato dal Presidente della Giunta Regionale.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI e NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nel quadro del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati di seguito indicato come "GDPR"), L'ASL "VCO", Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti ai sensi dell'articolo 4, numero 7 del GDPR, nomina il Presidente pro tempore dell'Associazione Angeli dell'Hospice VCO – ONLUS Responsabile del trattamento dei dati personali che sono allo stato trattati e che saranno trattati da quest'ultima, ai fini e nell'ambito dell'esecuzione dei servizi e delle attività previste e disciplinate nella presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 28 e alle altre disposizioni del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati limitatamente alle funzioni alla stessa attribuite con la presente convenzione.

In particolare:

ART. 8.1 GARANZIE OFFERTE DAL RESPONSABILE IN ORDINE AL TRATTAMENTO DEI DATI

- I. Il Responsabile, relativamente a tutti i Dati Personalni che tratta per conto del Titolare, garantisce che:
 - a) tratterà tali Dati Personalni solo ai fini dell'esecuzione della convenzione e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dal Titolare. In particolare, il Responsabile non eserciterà alcun controllo sui Dati Personalni, e pertanto, non potrà trasferire gli stessi a terzi soggetti, ad eccezione del caso in cui tale possibilità sia stata specificatamente data o sarà data dal Titolare per iscritto;
 - b) non tratterà o utilizzerà i Dati Personalni per scopi diversi da quelli previsti e necessari per l'esecuzione della Convenzione;
 - c) non tratterà Dati Personalni per proprie finalità;
 - d) prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà il Titolare se, a suo parere una qualsiasi istruzione fornita dal Titolare si ponga in violazione di legge.
- II. Il Responsabile è soggetto al rispetto di previsioni di legge, che potrebbero rendere per lo stesso, in tutto o in parte, impossibile o illegale agire conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare o nel rispetto di quanto previsto dalle norme.
- III. Al fine di garantire il rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare, secondo quanto previsto dal presente articolo, il Responsabile si avvarrà di adeguati processi e di ogni altra misura tecnica idonea ad attuare le istruzioni fornite dal Titolare e anche messe a disposizione del Titolare stesso, incluse:
 - a) le procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate al Titolare dagli interessati relativamente ai loro Dati personali;
 - b) l'adozione di adeguate interfacce o sistemi di supporto che consentano di garantire e fornire informazioni agli interessati così come previsto dalla Legge Applicabile;
 - c) le procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta di I Titolare, dei Dati Personalni di ogni Interessato;
 - d) le procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai Dati Personalni a richiesta del Titolare;
 - e) le misure che consentano di contrassegnare i Dati Personalni o gli account, per consentire al Titolare di poter applicare particolari regole ai Dati Personalni dei singoli Interessati;
 - f) procedure atte a garantire il diritto degli Interessati alla portabilità dei dati e di limitazione di trattamento, su richiesta del Titolare.
- IV. Il Responsabile deve:
 - a) rispettare le norme di legge ed adempiere agli obblighi previsti dal presente atto di nomina in modo da evitare che esso stesso o il Titolare incorrano nella violazione di un qualunque obbligo previsto dalla Legge applicabile.
 - b) garantire e fornire al Titolare cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi

ai sensi di legge. Il Responsabile si impegna inoltre a rispettare le indicazioni o le decisioni provenienti da un'Autorità Privacy entro un tempo utile che consenta al Titolare di rispettare il termine imposto dalla stessa Autorità Privacy.

- V. Le Parti riconoscono e convengono che il Responsabile, se non diversamente pattuito, non avrà diritto di rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per essersi attenuto alle istruzioni impartite dal Titolare per la fornitura dei servizi, e/o di un qualsiasi altro suo obbligo previsto dalle norme legali e convenzionali.
- VI. Il Responsabile, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del GDPR, deve mantenere e compilare, in proprio e/o in base alle indicazioni che verranno fornite dal Titolare, e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dei dati personali effettuati dallo stesso. Tale registro deve includere:
 - a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Fornitori, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale opera il Responsabile, e ove applicabile, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile e del Responsabile della protezione dei dati;
 - b) le categorie di trattamento effettuate per conto di ciascun Titolare del trattamento;
 - c) se del caso, i trasferimenti dei Dati Personalini verso un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale, compresa l'individuazione e l'indicazione di questi ultimi.
- VII. Il Responsabile, al fine di consentire al Titolare di effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali, che si rende necessaria ogni qual volta un determinato trattamento potrebbe rivelare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, nonché di rispettare quanto previsto all'art. 35 del GDPR, si impegna a supportare e a mostrare la massima collaborazione a richiesta del Titolare, al fine di esperire tale tipo di attività.

ART. 8.2 CARATTERISTICHE DEI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO E PROTEZIONE

Il Titolare del trattamento definisce, nel rispetto dell'art 28 del GDPR, i seguenti elementi identificativi del trattamento dei dati affidati al Responsabile:

- a) il contratto cui si riferiscono i trattamenti affidati al responsabile è la presente convenzione ;
- b) la durata del trattamento è quella prevista per la presente Convenzione;
- c) la natura e finalità del trattamento sono indicate nell'oggetto della Convenzione e il trattamento è necessario ai fini dell'espletamento delle attività;
- d) I dati trattati sono dati personali e particolari dei pazienti.

Rimandando, comunque, al contenuto del presente Atto di nomina per la definizione degli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento:

- a) Il Responsabile deve conservare i Dati Personalini garantendo la separazione di tipo logico dai dati Personalini trattati per conto di terze parti o per proprio conto.
- b) Il Responsabile deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i Dati Personalini da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporta trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento. A tal fine il Responsabile si impegna a rispettare i requisiti di sicurezza indicati dal Titolare e i provvedimenti in materia del Garante per la protezione dei dati personali, fatti salvi gli adeguamenti che potranno essere necessari a seguito dell'applicazione del Regolamento e di suoi eventuali provvedimenti attuativi.

ART. 8.3 SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI

Il Responsabile deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza dei Dati personali trattati nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione (incluse, ad esempio, le misure intese a garantire la segretezza delle comunicazioni così da prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema), garantendo, in tal modo, la sicurezza delle comunicazioni.

ART. 8.4 PERSONALE DEL RESPONSABILE – PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO – RISERVATEZZA

Il Responsabile garantisce l'affidabilità di qualsiasi dipendente, collaboratore e Sub-Responsabile che accede ai Dati Personalini conferiti dal Titolare ed assicura, inoltre, che gli stessi abbiano ricevuto adeguata formazione con riferimento alla protezione e gestione dei Dati Personalini, e che siano vincolati al rispetto di obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel presente Atto di nomina relativamente al trattamento dei Dati Personalini.

In ogni caso il Responsabile sarà direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione dei Dati Personalini dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

Il Responsabile si impegna ad adottare ogni misura necessaria al fine di garantire l'affidabilità dei propri dipendenti, collaboratori, rappresentanti e sub-fornitori a cui è consentito l'accesso ai Dati Personalini del Titolare, assicurando in ogni caso che l'accesso a tali dati sia rigorosamente limitato a quei soggetti per i quali l'accesso è strettamente necessario, secondo quanto indicato nel precedente articolo, e all'adempimento dei loro obblighi nei confronti del Responsabile, facendo in modo che essi:

- a) siano informati sulla natura dei Dati Personalini del Titolare e consapevoli degli obblighi del Responsabile ai sensi del presente Atto di nomina e del Contratto;
- b) siano stati idoneamente formati sul contenuto delle normative vigenti in materia di protezione dei Dati;
- c) abbiano aderito agli accordi di riservatezza e/o siano soggetti ad obblighi di riservatezza di natura professionale, contrattuale o previsti dalla legge;
- d) possano accedere ai Dati Personalini del Titolare solo previa autenticazione dell'utente e idonea procedura di log-on per evitare accessi non autorizzati.

ART. 8.5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALINI FUORI DALL'AREA ECONOMICA EUROPEA

Qualsiasi trattamento effettuato fuori dal territorio dell'Unione Europea, da uno dei soggetti indicati, dovrà essere preventivamente autorizzato da e notificato al Titolare.

ART. 8.6 SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALINI

Il Responsabile non può, ai sensi del presente Atto di nomina, sub-appaltare o esternalizzare un qualsiasi trattamento dei Dati Personalini a qualsiasi altro soggetto, (di seguito, il "Sub Responsabile"), a meno che il Responsabile stesso:

- a) abbia notificato per iscritto al Titolare il nome completo, la sede legale o la sede principale degli affari, del Sub-Responsabile mediante specifica comunicazione preventiva;
- b) abbia fornito al Titolare ogni altra informazione che potrebbe rendersi necessaria per consentire alla stessa di conformarsi alla Legge applicabile, permettendogli, ad esempio, di inviare la notificazione all'Autorità Privacy competente, laddove necessaria;
- c) abbia imposto al Sub-Responsabile condizioni vincolanti in materia di trattamento dei Dati Personalini non meno onerose di quelle contenute nel presente Atto di nomina;
- d) il Titolare non si sia opposto all'esternalizzazione e alla sub-fornitura entro i successivi 7 sette giorni lavorativi dalla ricezione della notifica scritta del Responsabile
- e) abbia integrato il contratto di sub-fornitura con le Clausole contrattuali tipo, se, e nella misura in cui, l'ambito di sub-fornitura comporti la trasmissione, l'archiviazione, o il Trattamento dei Dati Personalini di I Titolare, con qualsiasi mezzo, in paesi terzi extra UE.

Qualora richiesto dal Titolare, il Responsabile dovrà provvedere a che ogni Sub Responsabile, incaricato dal Responsabile stesso, sottoscriva un accordo di trattamento dei dati con il Titolare che preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Atto di nomina.

Il Responsabile concorda che tutte le modifiche alle informazioni fornite al Titolare dovranno essere notificate al Titolare per iscritto.

In tutti i casi, il Responsabile resta responsabile nei confronti del Titolare per qualsiasi atto od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile abbia o meno rispettato i propri obblighi specificati.

In caso di violazione del presente Atto di nomina causata dalla condotta o da azioni di un Sub-Responsabile, il Responsabile – se richiesto dal Titolare - riconosce e attribuisce al Titolare il diritto di agire sostituendosi allo stesso nel contratto con il Sub-Responsabile, così da poter esercitare tutte le azioni che riterrà necessarie al fine di salvaguardare i Dati Personalni.

ART. 8.7 VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI NOTIFICA

Il Responsabile, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento, nonché nel rispetto del Provvedimento AGPD n. 393 del 2 luglio 2015 Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche, dovrà notificare al Titolare nel minor tempo possibile, da quando ne abbia avuto conoscenza, qualsiasi distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato ai Dati Personalni ("Violazione della sicurezza"), ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri Sub-Fornitori. Tale notifica deve contenere:

- (i) una descrizione dettagliata della Violazione della sicurezza;
- (ii) il tipo di dati che è stato oggetto di Violazione della sicurezza;
- (iii) l'identità di ogni interessato (o, se non è possibile, il numero approssimativo delle persone interessate e i dati personali coinvolti.).

Il Responsabile deve poi comunicare al Titolare:

- (i) il nome e i contatti del proprio Responsabile della protezione dei dati, o i recapiti di un altro punto di contatto attraverso cui è possibile ottenere ulteriori informazioni;
- (ii) una descrizione delle probabili conseguenze della Violazione della sicurezza;
- (iii) una descrizione delle misure adottate o che si intendono adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi;
- (iv) e non appena possibile, ogni altra informazione raccolta o resa disponibile, nonché ogni altra informazione che possa essere ragionevolmente richiesta dal Titolare relativamente alla Violazione della sicurezza.

Qualora il Responsabile non possa fornire con la notifica le informazioni di cui sopra, per ragioni che sfuggono alla sua sfera di controllo, le informazioni devono essere trasmesse non appena possibile.

Il Responsabile deve attivarsi immediatamente per indagare sulla Violazione della sicurezza e per individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi di tale violazione, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo del Titolare, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla Violazione stessa.

Il Responsabile non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa, avviso o relazione riguardante la Violazione della sicurezza ("Avvisi") senza aver ottenuto il previo consenso scritto del Titolare.

ART. 8.8 ANALISI DEI RISCHI, PRIVACY BY DESIGN E PRIVACY BY DEFAULT

Qualora sia richiesto dal Titolare, il Responsabile deve rendere disponibili tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del Titolare alle norme vigenti e deve assistere il Titolare nelle attività di valutazione di impatto dei Servizi e dei connessi trattamenti di dati, nonché collaborare al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste e concordate per affrontare eventuali rischi identificati.

Il Responsabile dovrà fare tutto il possibile per consentire al Titolare, quale Titolare del trattamento, di rispettare le previsioni di cui all'art. 25 del GDPR relativamente alla protezione dei dati fin dalla progettazione (c.d. privacy by design) nonché alla protezione per impostazione predefinita (c.d. privacy by default).

In particolare, in linea con i principi di privacy by design, ogni nuovo trattamento dovrà essere progettato in modo da garantire una sicurezza adeguata alla luce dei rischi relativi allo specifico trattamento. Inoltre, il Responsabile dovrà consentire al Titolare, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

ART. 8.9 AUDIT

Il Responsabile garantisce al Titolare, previo congruo preavviso non inferiore a 7 (sette) giorni l'accesso ai propri locali e ai locali di qualsiasi Sub-Responsabile e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare che il Responsabile e/o i suoi Sub-Fornitori rispettino gli obblighi disciplinati dalla presente convenzione (o contenuti in qualsiasi accordo di sub-trattamento), sempre a condizione che tali verifiche non comportino l'analisi di tutti i dati di terze parti e che queste verifiche non collidano con obblighi di riservatezza del Responsabile o del Sub Responsabile. I costi dell'audit saranno a carico del Titolare.

ART. 8.10 CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile provvede alla cancellazione dei Dati Personalni trattati per l'esecuzione della convenzione al termine del periodo di conservazione previsto in questa Convenzione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dal Titolare, compresa l'ipotesi in cui la cancellazione stessa debba avvenire su esercizio del relativo diritto dell'Interessato. Alla cessazione della presente convenzione, per qualsiasi causa essa avvenga, i Dati Personalni dovranno essere distrutti o restituiti alla stessa, unitamente a qualsiasi supporto fisico o documento contenente dati personali di titolarità del Titolare.

ART. 8.11 RICHIESTE DI DIVULGAZIONE DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ DI INDAGINI DIFENSIVE PROVENIENTI DA TERZE PARTI

Se non vietato da norme di legge, il Responsabile o qualsiasi Sub-Responsabile informa tempestivamente il Titolare, entro un termine congruo, di qualsiasi richiesta, comunicazione, o reclamo ricevuto da (i) qualsiasi Autorità di regolamentazione o di vigilanza; o da (ii) qualsiasi interessato, relativamente ai Servizi, ad ogni Dato Personale o ad ogni obbligo ai sensi della Legge applicabile, e fornisce gratuitamente tutta la dovuta assistenza al Titolare per garantire che il Titolare possa rispondere a tali comunicazioni o reclami e rispettare i termini temporali previsti dalla legge e dai regolamentari applicabili.

ART. 9 – All'atto della firma della presente convenzione il Responsabile dell'Associazione di Volontariato “Angeli dell'Hospice VCO ODV” trasmette ufficialmente l'elenco dei volontari dell'Associazione.

Il Presidente dell'Associazione di Volontariato “Angeli dell'Hospice VCO ODV” è tenuto a comunicare i nominativi di nuovi volontari con un preavviso di almeno dieci gironi sulla data di inizio dell'attività.

Il Presidente dell'Associazione di Volontariato “Angeli dell'Hospice VCO ODV” inoltre comunicherà, con cadenza almeno semestrale, i nominativi dei volontari aventi cessato l'attività.

La presente convenzione ha validità per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2022

Letto, approvato e sottoscritto.

Verbania, li

PER ASL VCO
IL DIRETTORE
SOC DISTRETTO VCO
Dott. Paolo BORGOTTI

PER L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
ANGELI DELL'HOSPICE VCO ODV
LA PRESIDENTE
Sig.ra Silvana FERRARI